



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 13/19

(Proc. P.A. 7/19)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 aprile 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Gianpiero Orsino - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti di Saverio Cremisini Carosi, legale rappr.te *pro-tempore* della Polisportiva Mario Fioletti ASD (codice FISE 3502126)

Premesso che

- Il presente procedimento, come evidenziato dallo stesso atto d'incolpazione, deriva da altro n. 14/18 TF il quale si è concluso davanti al Collegio di Garanzia del CONI con la seguente decisione n.2 del 2019: *“Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la decisione impugnata. Le spese seguono la soccombenza...”*. Il Collegio di Garanzia, tuttavia, concludeva precisando che: *“Non essendo intervenuta la prescrizione dell'azione disciplinare, restano salve le ulteriori determinazioni della Procura Federale”*.
- Con atto d'intenzione a procedere a deferimento e successivo atto di deferimento datato 8 febbraio 2019 della Procura Federale FISE, pertanto, veniva contestato al deferito Saverio Cremisini Carosi, presidente della Polisportiva Mario Fioletti ASD, di aver violato l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE; gli artt. 3 e 8 del Regolamento Tecnico dell'attività sportiva agonistica equestre; l'art.2 dello Statuto Federale FISE; l'art. 2 comma 1 lettera a) n.1 e 3 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014. I fatti a fondamento delle precedenti contestazioni sarebbero da ricondurre a concorsi ippici organizzati, tramite l'Ente di Promozione Sportiva ASI, nei mesi di novembre 2017 e gennaio 2018 dalla Polisportiva Mario Fioletti, associazione sportiva dilettantistica affiliata alla FISE di cui lo stesso era Presidente, con prove di salto ad ostacoli sino al limite di 115 cm., e, pertanto, in violazione della normativa regolamentare federale in materia di attività sportiva agonistica equestre.
- Inviava memoria difensiva datata 29 marzo 2019 il deferito Cremisini, per tramite dei propri avv.ti



Federazione Italiana Sport Equestri

Achille Reali e Fabrizio Cacace, con la quale eccepiva: 1) la decadenza dell'azione disciplinare per violazione dell'art. 64 comma 5 del Regolamento di Giustizia FISE per decorso dei termini per le indagini e per l'esercizio dell'azione disciplinare; 2) Violazione del divieto del *ne bis in idem* per identità dell'oggetto del presente procedimento con il procedimento 11/2018; 3) violazione dell'art 1 del Regolamento di Giustizia per inapplicabilità al caso di specie del regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre; 4) insussistenza e travisamento dei fatti. La difesa del Cremisini concludeva per il volersi dichiarare l'improcedibilità o l'estinzione del procedimento e il proscioglimento del deferito.

- Il Tribunale Federale, come sopra composto, fissava udienza per il giorno 2 aprile 2019 alla quale compariva, per la Procura Federale, l'avv. Anselmo Carlevaro e l'avv. Angelo Martucci. La Procura precisava che il termine contenuto nell'art. 64 non fosse termine perentorio e che trattasi di un atto di deferimento instaurato a seguito della decisione del Collegio di Garanzia. Concludeva chiedendo la sanzione della sospensione per mesi sei *ex art. 6 lettera e)* nonché l'ammenda di euro 2.000,00 *ex art. 6 lettera c)*. Per il deferito, l'avv. Cacace, sottolineava che i due procedimenti sarebbero identici e che se il Collegio di Garanzia avesse voluto dare seguito al precedente procedimento, avrebbe emesso una decisione di annullamento con rinvio. Evidenziava il pre-sofferto di mesi 3 di sospensione da parte del proprio assistito. Il Tribunale si riservava.

MOTIVI

- Ritiene questo Tribunale di dover preliminarmente affrontare, in virtù del suo carattere dirimente, la questione sollevata al punto due della memoria difensiva, nonché ribadita in udienza, riguardo l'improcedibilità per *ne bis in idem*.
- L'eccezione formulata dalla difesa, infatti, a parere di questo Tribunale, appare fondata. È agli atti come questo procedimento derivi da altro P.A. 11/2018 già conclusosi con decisione n. 2 del 2019, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
- Vero è che il Collegio di Garanzia pur riformando la decisione di appello ha, tuttavia, dichiarato espressamente di fare salve “*le ulteriori determinazioni della Procura Federale*” non essendo decorsi i termini di prescrizione dell'azione, ma è anche vero che il termine “*ulteriore*”, a parere di questo Organo Giudicante, deve essere interpretato con specifico riferimento all'istituto generale del divieto del *ne bis in idem*. La Procura Federale, pertanto, avrebbe potuto certamente pervenire ad un nuovo atto di deferimento, ma sulla scorta di eventuali ed ulteriori elementi che potessero essere ravvisati nel comportamento del deferito.



Federazione Italiana Sport Equestri

- L'istituto del *ne bis in idem*, infatti, assolve ad una funzione di garanzia generale riconosciuta dal nostro Ordinamento, dal quale l'Ordinamento Sportivo, pur nella sua autonomia, deriva e discende. Detto istituto, infatti, impone processualmente di non sottoporre un soggetto ad un nuovo procedimento per il medesimo fatto se è già stato condannato o prosciolto con sentenza definitiva divenuta irrevocabile. Sotto l'aspetto sostanziale, invece, rileva al contempo il divieto di punire più volte lo stesso soggetto per il medesimo fatto posto in essere, alla luce del principio di offensività e di proporzionalità tra pena ed offesa, dovendosi intendere con il concetto di “*pena*”, in senso estensivo e non strettamente giuridico, non solo una pronuncia di condanna, ma anche la sottoposizione ad un nuovo procedimento per un medesimo fatto, circostanza che, sotto l'aspetto oggettivo, rileva anche sotto il profilo di garantire la certezza del diritto e l'economia processuale.
- Rileva dalla lettura degli atti del procedimento che oggetto della contestazione sono le medesime norme contenute nel deferimento conclusosi con la decisione di riforma da parte del Collegio di Garanzia del CONI. Tale circostanza consente di affermare, implicitamente, che oggetto dei due procedimenti disciplinari sia costituito dalla comunione dei medesimi fatti contestati.
- Come osservato anche dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 8 del 2012: “*L'elemento comune può essere tendenzialmente identificato nel divieto di ritornare sul già deciso, di ripetere un giudizio, in altri termini di compiere una seconda volta (un bis) un'attività svolta, o in via di svolgimento, in quanto forma di sovrapposizione ripetitiva e successiva con un nuovo giudizio processuale sulla medesima regiudicanda...In altri termini assume rilevanza, per applicare o meno il ne bis in idem, non tanto che il giudizio verta solo sullo stesso rapporto sulla medesima causa petendi, ma che la regiudicanda, o una sua parte, intesa anche come questione o domanda (a seconda del tipo di procedimento) sia enucleabile e sia rimasta da decidere, perché non poteva, o non doveva, essere ricompresa nel thema decidendum del primo giudizio: una questione dunque giuridicamente (conformemente a previsione normativa) e logicamente compatibile e non sovrapponibile con la precedente procedura e decisione*”. Nel caso di specie, invece, evidente è la sovrapposizione degli elementi posti a fondamento dei due deferimenti, quello conclusosi davanti all'ultimo grado di Giustizia CONI e quello che ci occupa.
- Non si può quindi ritenere che la Procura non potesse agire nei confronti del deferito per quanto emerso a seguito di eventuali nuove indagini compiute sulla vicenda in questione, ma non riformulando le medesime incolpazioni relative ai medesimi fatti di cui al primo procedimento. In tal senso si è espresso anche il Collegio di Garanzia per lo Sport CONI, 7 dicembre 2016 n. 60:



“Sussiste la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva italiani anche nel caso in cui lo stesso fatto, commesso all'estero, sia stato già giudicato da organismi internazionali di giustizia sportiva, laddove – avendo questi ultimi preso in considerazione solo la violazione delle proprie normative di gara – si giudichi invece del diverso profilo della violazione degli ulteriori e concorrenti obblighi imposti dalla normativa federale”(nella specie non risultava violata la regola del *ne bis in idem* l'irrogazione di sanzioni per infrazione alle regole tecniche e poi per differente violazione dei generali principi disciplinari sportivi di lealtà, probità e correttezza).

- Anche il TNAS con decisione del 17 febbraio 2014: *“una volta promosso il giudizio, il potere di iniziativa della Procura è definitivamente consumato e non potrà essere aperto un secondo giudizio per il medesimo fatto contro la stessa persona. La remissione degli atti alla Procura per una nuova istruttoria è, dunque, possibile, ma solo per altri fatti...”*.
- Necessario considerare, invece, come nessuna rimessione degli atti è stata posta in essere dal Collegio di Garanzia del CONI il quale si è limitato a far salvo il potere della Procura Federale di ulteriori determinazioni.
- Come osservato anche dalla difesa, infatti, il Collegio di Garanzia dello Sport ha statuito definitivamente riguardo il precedente procedimento non emettendo alcun provvedimento di rinvio. Come previsto, infatti, dall'art. 62 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI: *“Se non dichiara l'inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all'accoglimento a norma dell'art. 12 bis, comma 3, Statuto del Coni, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale. 2. In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi. 3. Quando rigetta il ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede sul rimborso delle spese in favore delle parti resistenti. 4. Con la decisione che definisce il giudizio, il Collegio di Garanzia dello Sport può indicare al Procuratore generale dello sport fatti o circostanze nuovi che, risultanti dagli atti del procedimento o dalla discussione, appaiono connessi con gli ulteriori accertamenti necessari per il giudizio di rinvio o comunque rilevanti ai fini dell'art. 51, comma 4”*.
- Quanto sopra chiarisce come la decisione del Collegio CONI sia definitiva in relazione a quel procedimento e non possa determinare, se non per fatti nuovi o che amplino il capo di imputazione originario, ulteriori azioni disciplinari da parte della Procura Federale.



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- Per i motivi sopra esposti, assorbita ogni altra eccezione e ragione formulata dalle parti si ritiene applicabile il principio il *ne bis in idem* tra il presente procedimento e quello R.G. 14/18 del Tribunale Federale con conseguente inammissibilità dell'atto di deferimento

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, dichiara l'inammissibilità del deferimento.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione al signor Saverio Cremisini Carosi, n.q. di legale rappresentante *pro-tempore* della Polisportiva Mario Fioletti ASD, ed alla Procura Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della FISE. Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 27 maggio 2019

PRESIDENTE: F.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE RELATORE: F.to Avv. Gianpiero Orsino

COMPONENTE: F.to Avv. Anna Cusimano